

**DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016**  
**295/2016/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DI STANDARD DI COMUNICAZIONE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 giugno 2016

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06, che ha approvato le Disposizioni in tema di *standard* di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas naturale e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 294/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante "Testo integrato morosità gas" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2015, 368/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 368/2015/E/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);

- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- gli articoli 13 e 14 della deliberazione 138/04 disciplinano, in attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 164/00, l’accesso al servizio di distribuzione di gas naturale in caso, rispettivamente, di attivazione della fornitura per nuovi punti di riconsegna e di sostituzione nella medesima fornitura, a seguito di successione di un fornitore (c.d. utente subentrante) ad un altro (c.d. utente uscente) sullo stesso punto di riconsegna (c.d. accesso per sostituzione nella fornitura o *switching*);
- in particolare, il citato art. 13 prevede che l’utente che intende formulare la richiesta di accesso al servizio di distribuzione (di seguito: utente richiedente), nel caso di attivazione della fornitura per nuovi punti di riconsegna, deve:
  - i. avere la disponibilità, alla data di attivazione del servizio, di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali chiede l’accesso (art. 13, comma 2);
  - ii. comunicare, in occasione della richiesta di accesso, all’impresa distributrice l’elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l’accesso, completo per ciascun punto delle informazioni ivi specificatamente indicate (art. 13, comma 3, lettera a), tra cui:
    - a1) codice identificativo del punto di riconsegna;
    - a2) matricola del contatore, ove quest’ultimo sia installato;
    - a3) ubicazione del punto di riconsegna, ove il contatore non sia installato;
    - a4) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo (sede legale se si tratta di una ragione sociale) del cliente finale, nonché nome, cognome ed indirizzo del destinatario della fattura (se diverso dal cliente finale) e, qualora questi utilizzi il gas ai fini dell’erogazione di un servizio energetico, i dati identificativi del soggetto beneficiario di tale servizio;
- qualora si tratti di prima richiesta di accesso ad un qualsiasi impianto gestito dall’impresa di distribuzione, l’utente richiedente deve, altresì, comunicare le ulteriori informazioni indicate dall’art. 13, comma 3, punti da 1 a 5 (i dati identificativi dell’utente richiedente; la dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto la categoria di appartenenza e l’ottenuta autorizzazione alla vendita, ove necessaria; la dichiarazione sostitutiva di disporre di gas naturale presso i punti di riconsegna; la dichiarazione sostitutiva attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza);
- l’impresa di distribuzione, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di accesso, deve segnalare all’utente richiedente l’eventuale presenza di errori materiali o incompletezza delle predette informazioni, consentendone la rettifica o il completamento (art. 13, comma 4);
- una volta accertato che la richiesta di accesso al servizio di distribuzione sia completa e corretta degli elementi di cui ai richiamati commi 3 e 4, dell’art. 13,

- l'impresa di distribuzione consente l'accesso presso i punti di riconsegna e avvia l'attivazione degli stessi (art. 13, comma 5);
- entro trenta giorni dalla data di attivazione, l'impresa di distribuzione deve comunicare o confermare all'utente richiedente tutti i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna elencati al comma 6 dell'art. 13 (quali, ad esempio, il massimo prelievo orario contrattuale, il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna, la lettura di avvio del servizio di distribuzione, la presenza di un convertitore dei volumi);
  - l'art. 14 della deliberazione 138/04 disciplina, invece, in modo assai dettagliato il c.d. *switching*, disponendo che avviene a parità di condizioni caratterizzanti i punti di riconsegna e non comporta la disattivazione dei punti stessi (art. 14, comma 1);
  - il comma 2 del predetto art. 14 stabilisce che l'utente richiedente, alla data della richiesta di *switching*, deve:
    - essere titolare di un contratto di fornitura presso i punti di riconsegna per i quali viene richiesto l'accesso, qualora la richiesta sia finalizzata alla vendita diretta o indiretta del gas;
    - avere la disponibilità della documentazione che attesti la comunicazione all'utente uscente, tra l'altro, del recesso dal rapporto contrattuale tra il soggetto rifornito dallo stesso utente uscente e quest'ultimo;
  - inoltre, ai sensi del comma 3 del citato art. 14, l'utente richiedente deve comunicare all'impresa di distribuzione, oltre la data dalla quale il servizio decorre e l'eventuale volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca, di cui all'art. 8, del TIMG:
    - i. gli elementi di cui all'art. 13, comma 3, predetti punti 1, 2, 3 e 5, attestanti la sussistenza di alcuni requisiti dell'impresa richiedente;
    - ii. l'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, recante le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. a1 (codice identificativo del punto di riconsegna) e a4, limitatamente al codice fiscale o partita iva del cliente finale;
  - qualora l'utente subentrante abbia già ottenuto l'accesso all'impianto di distribuzione a cui appartiene il punto di riconsegna relativo allo *switching*, la richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 4, è semplificata dovendo contenere solo l'indicazione del codice identificativo del punto di riconsegna (art. 13, comma 3, lettera a1) e il codice fiscale o partita iva del cliente finale (art. 13, comma 3, lettera a4);
  - l'impresa di distribuzione si limita a verificare la completezza e la coerenza della richiesta di sostituzione rispetto ai sopracitati elementi, segnalando all'utente richiedente, entro i termini stabiliti, l'eventuale presenza di "*errori materiali o l'incompletezza della richiesta di accesso*", consentendone la rettifica o il completamento (art. 14, comma 6);
  - in presenza di una richiesta di accesso, corretta e completa, pervenuta al distributore, l'utente richiedente "*si sostituisce nel rapporto con l'impresa di distribuzione relativo ad ogni punto di riconsegna indicato nella richiesta*" (art. 14, comma 8);
  - l'impresa di distribuzione ha l'obbligo di comunicare:

- all'utente subentrante, entro il sest'ultimo giorno del mese antecedente la decorrenza della sostituzione nella fornitura, tutti i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna (quali il massimo prelievo orario contrattuale, il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna, la presenza di un convertitore dei volumi) (art. 14, comma 10);
- all'utente uscente, entro quindici giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura, effettiva o stimata (art. 14, comma 11);
- coerentemente con quanto sopra esposto, il capitolo 5, sezione 2, del Codice di rete tipo disciplinando l'accesso al servizio di distribuzione, stabilisce che l'impresa di distribuzione consente l'accesso:
  - i. per attivazione della fornitura in accordo a quanto previsto dall'art. 13 della deliberazione 138/04 e i requisiti da parte dell'utente sono quelli previsti dal citato art. 13;
  - ii. per sostituzione della fornitura nei termini previsti dall'art. 14 della deliberazione 138/04 e i requisiti da parte dell'utente sono quelli previsti dal predetto art. 14;
- con riguardo allo scambio delle informazioni finalizzate alla sostituzione nella fornitura di gas naturale, l'art. 4 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 dispone che tali informazioni *“devono essere trasmesse attraverso uno strumento di comunicazione evoluto. Il distributore ha l'obbligo di renderlo disponibile in modo imparziale e non discriminatorio all'utente del servizio di distribuzione, che è tenuto ad avvalersene (...)”* (art. 4 , comma 1). Lo strumento di comunicazione evoluto è, ai sensi dell'art. 1 del medesimo Allegato, *“una soluzione del tipo <<Application-to-Application>> o un'applicazione internet per lo scambio di informazioni”*;
- l'obbligo di dotarsi del predetto “strumento di comunicazione evoluto” decorreva, per le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti finali, dal 1 aprile 2010 (art. 5, comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 294/06);
- ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato A alla predetta deliberazione 294/06, le imprese distributrici di gas sono tenute a conservare in modo ordinato e accessibile, in formato elettronico, i tracciati riportanti i dati scambiati per un periodo non inferiore ad un anno solare.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 368/2015/E/eel, l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, tra cui Basengas S.r.l. (di seguito: Basengas o società), al fine di accertare la corretta applicazione della regolazione relativa alle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione 138/04;

- dalla verifica ispettiva, effettuata in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 16, 17, 18 e 19 febbraio 2016 presso la sede legale di Basengas, è emerso che la società, esercente il servizio di distribuzione del gas naturale nel solo comune di Pisticci (MT):
  - a) quanto alle richieste di accesso per attivazione della fornitura:
    - i. dall'anno 2011 all'anno 2014, a fronte di richieste di accesso (da parte dell'unica società di vendita richiedente fino a tale anno, e cioè Basengas Vendita S.r.l., appartenente al medesimo gruppo societario) non contenenti tutti gli elementi previsti dall'art. 13, comma 3, della deliberazione 138/04, non ha segnalato al richiedente la presenza di errori e l'incompletezza delle informazioni e dei dati ed ha proceduto, comunque, all'attivazione della fornitura (punto 2.1 della *check list*), in contrasto con l'art. 13, commi 4 e 5, della deliberazione 138/04;
    - ii. inoltre dall'anno 2011 all'anno 2014, successivamente all'attivazione, ha comunicato all'utente *richiedente solo una parte dei* dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna (punto 2.1 della *check list*), in violazione dell'art. 13, comma 6, della deliberazione 138/04;
  - b) quanto alle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura:
    - i. fino alla verifica ispettiva la società non ha rispettato le disposizioni che disciplinano la relativa procedura (punti 2.3 e 2.4 della *check list* e relazione denominata "Deduzioni in ordine all'accertamento dell'Autorità dell'Energia elettrica e il Gas" - di seguito: relazione - prodotta da Basengas ed allegata al verbale della predetta verifica ispettiva), non consentendo l'accesso; segnatamente:
      - i.1 non ha segnalato all'utente richiedente errori e/o incompletezze della richiesta medesima, nel caso di clienti finali di cui aveva notizia del decesso (peraltro in ragione della propria peculiare posizione di impresa distributrice operante soltanto in un piccolo Comune);
      - i.2 ha subordinato lo *switching* alla sussistenza di condizioni estranee alla verifica del distributore ed ulteriori a quelle strettamente attinenti ad errori od incompletezze della domanda ed in particolare:
        - alla dichiarazione dell'utente richiedente di essere in possesso della documentazione di cui all'art. 14, comma 2, secondo alinea, della deliberazione 138/04;
        - alla comunicazione all'utente uscente del recesso del cliente finale;
        - alla mancanza del ripensamento del cliente finale sulla stipula del contratto con l'utente subentrante;
 ciò in contrasto con il richiamato art. 14, comma 2 che testualmente dispone che l'utente richiedente deve (soltanto) "*avere la disponibilità*" della documentazione ivi indicata, senza doverla allegare o dover dichiarare di esserne in possesso;
    - ii. dall'anno 2011 all'anno 2014, Basengas ha comunicato all'utente subentrante *solo una parte* (ovvero i dati di cui all'art. 13, comma 3, lettere da a1 a a3 e la lettura di sostituzione) dei dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun

- punto di riconsegna (punto 2.3 della *check list*), in contrasto con l'art. 14, comma 10, della deliberazione 138/04;
- iii. dall'anno 2011 all'anno 2014, la società ha comunicato (ai sensi dell'art. 14, comma 11, della deliberazione 138/04) la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata), a Basengas Vendita S.r.l. - nella maggior parte dei casi l'utente uscente sino al predetto anno - verbalmente (punto 2.3 della *check list*), in contrasto con gli obblighi previsti dagli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla deliberazione 294/06 cui la società era tenuta dal 1 aprile 2010, avendo meno di 100.000 clienti finali (punto 2.1 della *check list*);
- iv. Basengas ha, altresì, dichiarato, nel corso della predetta verifica ispettiva, di avere conteggiato il numero delle richieste di accesso per sostituzione nella fornitura, nonché di avere elaborato tabelle recanti per ciascun utente richiedente, il numero delle richieste di accesso per sostituzione totali, accolte e rifiutate, utilizzando la documentazione cartacea anche per le richieste relative all'ultimo anno solare (punti 2.3 e 2.4 della *check list*), in violazione dell'art. 11 della deliberazione 294/06;
- le predette condotte di Basengas sono, altresì, in contrasto con i paragrafi 5.2.1 e 5.2.2 del Codice di rete tipo – cui la società ha aderito in data 8 novembre 2006 – in forza dei quali la procedura di accesso per attivazione e quella per sostituzione nella fornitura avvengono secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della deliberazione 138/04;
  - dalle evidenze acquisite non risulta la cessazione delle condotte contestate alla predetta lettera b), punto i., in materia di non corretta gestione delle procedure di accesso per sostituzione nella fornitura.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità disciplini, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possano essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'art. 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, nella deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, contestualmente alla notifica della deliberazione di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato art. 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla notifica della stessa:

- effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del valore di quella determinata nella deliberazione di avvio, estinguendo, in questo modo, il procedimento sanzionatorio (art. 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (art. 45 del decreto legislativo 93/11 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Basengas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentano, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
  - i. quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, non rispettando la disciplina inerente la gestione delle procedure di accesso per attivazione della fornitura, nonché di quella per sostituzione nella fornitura di gas naturale, e dei relativi flussi informativi, la società ha disatteso disposizioni volte ad assicurare il corretto ed efficiente accesso al servizio di distribuzione del gas naturale. Per quanto riguarda, in particolare, la non corretta gestione delle richieste di *switching*, Basengas ha violato norme preordinate a garantire il libero accesso alla rete di distribuzione del gas naturale e, dunque, funzionali alla promozione della concorrenza e all'apertura del mercato;
  - ii. con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* ed alla *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
  - iii. in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nell'anno 2014 è pari a circa euro 677.600;
- gli elementi sopra evidenziati consentano pertanto, all'attuale stato di persistenza delle condotte di cui alla precedente lettera b), punto i., di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 23.991 (ventitremilanovecentonovantuno), di cui euro 11.500 (undicimilacinquecento) per la violazione delle disposizioni in materia di accesso per attivazione della fornitura di gas naturale ed euro 12.491 (dodicimilaquattrocentonovantuno) per la violazione delle disposizioni in materia di accesso per sostituzione nella fornitura di gas naturale e di standard di comunicazione.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- in considerazione della prevalenza del predetto interesse a garantire il libero e corretto accesso al servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alla rapida

definizione del procedimento sanzionatorio, costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate, la cessazione della condotta di cui alla precedente lettera b), punto i. mediante:

- la segnalazione, da parte di Basengas, agli utenti richiedenti, degli errori delle richieste di accesso pervenute dal 2011 al 2016 nei casi di cui al punto i.1;
  - l'accoglimento, da parte di Basengas, delle richieste di *switching* non eseguite negli anni dal 2011 al 2016, per le ragioni di cui al punto i.2, ove permanga l'interesse;
- le comunicazioni funzionali agli adempimenti sopra richiamati siano da Basengas trasmesse anche all'Autorità, con specificazione del numero di casi rientranti nelle fattispecie di cui ai punti i.1 e i.2

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, nei confronti di Basengas S.r.l., per accertare la violazione delle disposizioni in materia di accesso per attivazione e per sostituzione nella fornitura di gas naturale al cliente finale, nonché di standard di comunicazione, di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, l'importo complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie che, all'attuale stato di persistenza delle violazioni, ammonta ad euro 23.991 (ventitremilanovecentonovantuno), di cui:
  - euro 11.500 (undicimilacinquecento) per la violazione delle disposizioni di cui in motivazione, in materia di accesso per attivazione della fornitura di gas naturale;
  - euro 12.491 (dodicimilaquattrocentonovantuno) per la violazione delle disposizioni di cui in motivazione, in materia di accesso per sostituzione nella fornitura di gas naturale e di standard di comunicazione;
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
  - i. previa cessazione delle condotte di cui in motivazione alla lettera b), punti i.1 e i.2 secondo le modalità descritte nell'ultimo ritenuto, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo del valore complessivo determinato al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste

- Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l’eventuale pagamento delle sanzioni amministrative ridotte, di cui al punto 4.i. – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione delle condotte di cui in motivazione alla lettera b), punti i.1 e i.2 secondo le modalità descritte nell’ultimo ritenuto – determini, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
  6. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g), e dell’art. 13, comma 3, lett. b), dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 alla deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
  7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
  8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
  9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni e Impegni;
  10. di avvisare che le comunicazioni, di cui all’art. 33, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato con il presente provvedimento;
  11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Basengas S.r.l. (p.iva 00126410778), via Padova, n. 1, frazione Marconia, 75020 Pisticci (MT) e, mediante PEC, all’indirizzo [basengas@cgn.legalmail.it](mailto:basengas@cgn.legalmail.it), nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

9 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*